


16 DICEMBRE 2021



+



**PROPOSTE DI EMENDAMENTI**


**BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2022 E  
BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2022-2024**

**AS 2448**

**N.B. Gli emendamenti fondamentali sono segnalati con \***

Sommario

<b>*Fondo per la compensazione dei maggiori costi sostenuti dagli enti locali per l'incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas .....</b>	<b>3</b>
<b>*Modifiche all'articolo 174 - Incremento risorse Comuni fino a 5.000 abitanti in difficoltà economiche .....</b>	<b>3</b>
<b>*Fondo di solidarietà comunale - Ripristino quota lett. 2-bis e riequilibrio quota ex lett. d-quater .....</b>	<b>4</b>
<b>*Facilitazione copertura oneri gare gas .....</b>	<b>5</b>
<b>*FCDE - Adeguamento dell'accantonamento .....</b>	<b>5</b>
<b>*FCDE - Estensione della facoltà di cui all'articolo 39-quater del dl 162/2019 .....</b>	<b>6</b>
<b>*Agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio .....</b>	<b>8</b>
<b>*Modifiche all'art. 173 - Rifinanziamento del fondo cui all'art 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ed estensione ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna .</b>	<b>8</b>
<b>*Rifinanziamento di un'ulteriore quota del ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi (sentenze CCost n. 18/2019 e 80/2020) .....</b>	<b>9</b>
<b>*Semplificazione delle assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR .....</b>	<b>10</b>
<b>*Assunzioni di personale finalizzate all'attuazione del PNRR nei comuni in condizione di disequilibrio finanziario .....</b>	<b>11</b>
<b>*Deroghe ai vincoli finanziari per le assunzioni finalizzate all'attuazione del PNRR negli Enti locali. ....</b>	<b>12</b>
<b>*Trattamento accessorio.....</b>	<b>12</b>
<b>*Ordinamento professionale .....</b>	<b>13</b>
<b>*Modifiche all'art. 33 del D.L. 34/2019- Assunzioni di personale in base alla sostenibilità finanziaria .....</b>	<b>14</b>
<b>* Mobility management.....</b>	<b>16</b>
<b>* Separazione del Fondo sperimentale di riequilibrio in attuazione del comma 783 della legge di bilancio per il 2021. Aumento rifinanziamento Città metropolitane (+150 mln.) .....</b>	<b>17</b>



## PROPOSTE FONDAMENTALI

### **\*Fondo per la compensazione dei maggiori costi sostenuti dagli enti locali per l'incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas**

1. Al fine di compensare parzialmente gli enti locali per l'incremento dei costi delle utenze per energia elettrica e gas, con particolare riguardo alla salvaguardia dei servizi di illuminazione pubblica e riscaldamento di locali pubblici, per il 2022 è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile un fondo di 550 milioni di euro da ripartire sulla base dei costi risultanti per il 2019 come riportati dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) e dal sistema SIOPE, nonché della stima degli aumenti prevedibili per il 2022 determinata attraverso un decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministero dell'Interno e con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2022 previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato in proporzione alla stima di cui al periodo precedente.
2. Nelle more della determinazione del contributo compensativo di cui al presente articolo, ai fini di eventuali necessità di copertura dei maggiori costi di cui al comma 1 insorgenti nel primo semestre 2022, gli enti locali possono utilizzare gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal parziale utilizzo dei fondi acquisiti per emergenza da virus Covid-19, che verranno ricostituiti per una quota di pari importo a valere sul contributo assegnato.

#### **Motivazione**

*I rilevanti rincari dell'energia elettrica del gas costituiscono una reale minaccia per gli equilibri degli enti locali, per i quali tali oneri sono elemento fondamentale per l'esercizio di funzioni essenziali quali l'illuminazione pubblica e il riscaldamento delle scuole e degli uffici. Le informazioni attualmente disponibili rappresentano una tendenza alla crescita di oltre un terzo, che per i soli Comuni produrrebbe su base annua oltre 500 mln. di maggiori spese.*

*Il fondo che si propone di istituire mette al riparo gli enti da questa evenienza, liberandoli dalla necessità di individuare mezzi di copertura in molti casi non rinvenibili senza una riduzione dei servizi locali.*

### **\*Modifiche all'articolo 174 - Incremento risorse Comuni fino a 5.000 abitanti in difficoltà economiche**

All'articolo 174 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle parole: "annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024";
- b) al comma 1, lettera b), eliminare le parole "di oltre 3.000 euro";
- c) al comma 1, lettera c), dopo le parole "IVSM" sono aggiunte le parole ", calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile,";
- d) al comma 2, le parole "entro il 28 febbraio 2022" sono sostituite dalle parole "entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni dal 2022 al 2024".

#### **Motivazione**

*La norma permette anzitutto di stabilizzare per il triennio 2022-2024 l'incremento di risorse per i piccoli Comuni in condizioni di spopolamento e fragilità socioeconomica previsto all'articolo 174 del ddl Bilancio 2022. L'inserzione di risorse per un solo anno genera infatti complicazioni di natura programmatica e non mette al riparo, almeno per un medio periodo, i Comuni beneficiari dalle difficoltà strutturali che li caratterizzano, anche in relazione alle penalizzazioni che tendono a colpirli attraverso il processo di progressivo avvicinamento alla*



*perequazione integrale delle risorse nel Fondo di solidarietà comunale. Nell'apprezzare la ratio della disposizione, l'emendamento si rende opportuno per una perequazione territoriale maggiormente equilibrata del fondo istituito.*

*L'emendamento, inoltre, prevedendo un reddito pro capite inferiore alla media nazionale senza la fissazione di una soglia di minor reddito di oltre 3.000 euro come prevista, comporta un incremento comunque ristretto del numero dei Comuni beneficiari (stimabili in circa cento in più) ma attua una migliore distribuzione territoriale del fondo ed un coinvolgimento di Comuni con analoghe difficoltà economiche.*

**\* Fondo di solidarietà comunale - Ripristino quota lett. 2-bis e riequilibrio quota ex lett. d-quater**

All'articolo 1 della legge 232/2016, comma 449 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera d-bis, comma 449, è aggiunto in fine il seguente periodo: "per gli anni dal 2022 al 2030, ripartito, nel limite massimo di 30 milioni di euro annui, tra i comuni che presentano, successivamente all'attuazione del correttivo di cui al comma 450, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c), in misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa;"
- b) alla lettera d-quater le parole "330 milioni di euro nel 2023" sono sostituite dalle parole "430 milioni di euro nel 2023"

**Conseguentemente:**

- a) all'articolo 172 gli importi relativi a ciascuno degli anni dal 2022 al 2029 sono aumentati di 30 milioni di euro e le parole "e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030." sono sostituite dalle seguenti: ", in euro 8.774.513.365 per il 2030 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2031."
- b) All'articolo 172 l'importo relativo al 2023 è aumentato di 100 milioni di euro

*Il fabbisogno incrementale per gli anni dal 2022 al 2030 aumenta di 30 mln. di euro*

*Il fabbisogno incrementale per il 2023 aumenta di 100 mln. di euro e il fabbisogno incrementale per il 2024 diminuisce di 100 mln. di euro.*

**Motivazione**

*La norma proposta permette di perseguire due obiettivi connessi al procedere della perequazione nel periodo 2022-2030.*

*In primo luogo (lett. a), viene ripristinata la quota di cui alla lettera d-bis, comma 449 della legge di bilancio per il 2017 che regola la composizione del Fondo di solidarietà comunale, destinata alla correzione di parte delle variazioni negative registrate di anno in anno nelle assegnazioni del FSC rispetto all'anno precedente, assicurando un contributo verticale al processo perequativo. Tale quota è stata abolita, in base alla precedente scansione temporale del processo perequativo (il cui termine è stato portato dal 2021 al 2030 con il dl "Fiscale" 2019) e i 25 mln. di euro ad essa dedicati sono stati assorbiti tra i fondi a supporto delle fusioni di Comuni, che registrano maggiori fabbisogni rispetto agli stanziamenti. La più lunga gradualità nella crescita della componente perequativa, peraltro accompagnata da un più incisivo effetto della perequazione stessa ora riferita alla totalità delle capacità fiscali comunali (anziché al 50%), richiede il ripristino e il potenziamento della quota correttiva, che la norma proposta porta a 30 milioni di euro aggiuntivi, ad incremento del FSC spettante per il periodo 2022-2030.*

*In secondo luogo, (lett. b), la norma proposta rimodula la quota di cui alla lettera d-quater dello stesso comma 449, relativo all'incremento del FSC disposto per 560 milioni di euro in quote progressivamente crescenti dal 2020 al 2024, in modo da assicurare l'uniforme*



ripartizione degli incrementi previsti tra il 2023 e il 2024: da + 30 mln. di euro a + 130 mln. nel 2023 e da +260 mln. a +130 mln. per il 2024. L'aggiustamento, che non comporta a regime alcun ulteriore aumento della quota in questione, permette di utilizzare in modo più efficace le risorse introdotte nel FSC in relazione al reintegro del taglio a suo tempo effettuato con il dl n. 66 del 2014, anche al fine di abbattere i differenziali negativi dovuti alla perequazione, senza ridurre i benefici a favore dei Comuni meno dotati sulla base dei fabbisogni e delle capacità fiscali standard.

#### **\*Facilitazione copertura oneri gare gas**

Le entrate degli enti locali derivanti dall'alienazione di infrastrutture di rete e, in particolare, quelle relative alla distribuzione del gas, maturate nel corso del quinquennio 2021-2025, possono essere utilizzate per il rimborso degli eventuali oneri contrattuali, sia di parte corrente che di parte capitale, dovuti al gestore già incaricato dell'erogazione dei servizi, in conseguenza degli esiti della gara per l'assegnazione della gestione.

#### **Motivazione**


*Lo scopo della norma è consentire che le entrate in conto capitale ottenute dagli enti a motivo dell'alienazione di infrastrutture di rete di loro proprietà (tipicamente le reti del gas), a seguito dell'espletamento di una procedura d'ambito a evidenza pubblica, possano essere impiegate anche per rimborsare eventuali oneri contrattuali, di natura corrente, dovuti al gestore uscente a titolo di risconto del corrispettivo una tantum per l'affidamento del servizio quale contributo ai costi sostenuti per acquisirne la gestione, in conseguenza agli esiti risultanti dalla precedente gara per l'assegnazione della gestione delle reti.*

*La proposta normativa risponde ad una situazione eccezionale di criticità emersa a seguito della evoluzione normativa nazionale in materia di gestione delle reti di gas naturale. La proposta, proprio in ragione della sua ratio, viene circoscritta temporalmente e nella fattispecie soggettiva e oggettiva: infatti, si prevede che venga applicata unicamente nel corso del quinquennio 2021-2025; inoltre, trova applicazione solo nei confronti degli enti che, attualmente proprietari delle reti (impianti e strumentazioni accessorie), debbono ora procedere alla alienazione delle infrastrutture del servizio di distribuzione del gas naturale site nel territorio comunale, indicando gare a livello di ambiti territoriali minimi (ATEM), e limitatamente al rimborso dei suddetti oneri.*

*La proposta permette di semplificare il processo di alienazione delle reti e la costituzione in piena operatività degli ambiti territoriali, evitando l'ostacolo rappresentato dalla classificazione tra le entrate in conto capitale dei proventi da alienazioni e dalla natura corrente dei rimborsi ai gestori, che dovrebbero quindi essere finanziati con risorse autonome dell'ente incidenti sugli equilibri correnti, in un momento di forte criticità per l'operatività degli enti locali, anche a seguito della situazione di pandemia che da oltre un anno ha coinvolto e coinvolge non solo il nostro Paese.*

#### **\*FCDE - Adeguamento dell'accantonamento**

1. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95% dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime



misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Al fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica, nonché per rendere più flessibile il raggiungimento degli obiettivi di equilibrio del bilancio corrente e facilitare l'avvio delle attività connesse al Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli enti locali, per il biennio 2022-2023 possono ridurre fino al limite dell'80%, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto di cui al comma 1.

#### **Motivazione**

*La proposta consente: di mantenere per il biennio 2022-2023 la stessa misura ordinaria di accantonamento al FCDE applicata nel 2020 (co. 1), nonché di ridurre eccezionalmente fino al limite dell'80% l'accantonamento al FCDE in fase di previsione e gestione, ferma restando l'integrale considerazione in fase di rendiconto (co. 2).*

*Queste misure permettono di non inasprire gli obblighi di accantonamento in una fase ancora difficile dell'emergenza pandemica, concedendo altresì forme di allentamento del vincolo in fase di gestione del bilancio a favore degli enti sui quali l'accantonamento in questione produce maggiore impatto.*

#### **\* FCDE - Estensione della facoltà di cui all'articolo 39-quater del dl 162/2019**

1. All'articolo 39-quater del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis. La facoltà di cui al comma 1 è estesa anche agli enti che, in sede di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 2018, non risultano aver adottato la modalità di calcolo semplificata.

3-ter. Unicamente al fine di consentire l'applicazione di tale facoltà, ciascun ente procede:


a) a ricalcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31/12/2019, utilizzando la modalità di calcolo semplificata di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) a confrontare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità così calcolato, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2020 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, con l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2020;

c) a ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del risultato di amministrazione del rendiconto 2020 in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti.

#### **Motivazione**

*L'articolo 39-quater del dl n. 162/2019, che aveva la dichiarata finalità di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, ha consentito agli enti che, fino all'approvazione del rendiconto di gestione del 2018, avevano utilizzato il cd. metodo semplificato per il calcolo dell'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), di ripianare "in non più di 15 annualità, a decorrere dal 2021" la quota di disavanzo*



commisurata alla differenza tra la somma del FCDE nel rendiconto 2018 e dell'accantonamento del fondo stesso a competenza effettuato nel bilancio 2019, e l'importo del FCDE accantonato nel rendiconto 2019, calcolato attraverso il cd. metodo ordinario.

Tenuto conto del tecnicismo della disposizione richiamata, al fine di comprenderne appieno la portata è necessario effettuare una sia pur breve disamina della disciplina del FCDE, che viene annualmente accantonato dagli enti locali nel bilancio di previsione, nonché in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione. Tale fondo costituisce un accantonamento che tiene conto dell'effettiva capacità di riscossione ed è determinato, a rendiconto, applicando al totale dei residui attivi oggetto di svalutazione (la gran parte dei residui dei titoli I e III dell'entrata) una percentuale calcolata tenendo conto delle performance di riscossione dei 5 anni precedenti.

Tale modalità costituisce il cd. metodo ordinario di calcolo dell'accantonamento. Il punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011) individua inoltre una modalità alternativa, che poteva essere praticata dagli enti locali solo per il periodo dal 2015 al 2018. Tale modalità, nota come "metodo semplificato", prevede che la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

+ FCDE nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

- gli utilizzi del FCDE effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti


+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per FCDE, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

Lo stesso principio prevede tuttavia che l'adozione di tale facoltà è effettuata "tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019".

Nella sostanza, attraverso l'applicazione di questa metodologia, si riproduce in sede di rendiconto il meccanismo di accantonamento progressivo vigente per il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione. Tenuto conto che lo stesso principio contabile prevedeva la progressiva entrata in esercizio del meccanismo del FCDE accantonato nel bilancio di previsione [1], ciò ha significato poter iscrivere dal 2015 al 2018 un minor accantonamento nel risultato di amministrazione a titolo di FCDE rispetto a quello risultante dal metodo di calcolo ordinario. Pertanto, l'articolo in esame agevola soltanto quegli enti che, in ragione della situazione finanziaria complessiva ed avendo valutato il rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019, hanno iscritto nei rendiconti dal 2015 al 2018 accantonamenti a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità meno gravosi.

Di fatto, non avere esteso tale facoltà anche agli enti che, fino al 2018, avevano utilizzato il metodo ordinario per il calcolo dell'accantonamento a FCDE nel rendiconto è contrario proprio alla premessa della norma, in quanto si è consentito ad enti con una situazione finanziaria tale da permettere l'adozione del metodo semplificato (enti che, quindi, in teoria erano in condizioni di partenza migliori rispetto agli enti che hanno invece dovuto utilizzare fin da subito il metodo ordinario), di "scontare" l'importo che in sede di approvazione del rendiconto 2019 si è scaricato sul disavanzo di amministrazione, in conseguenza dell'obbligo di accantonamento al 100%, su un arco temporale massimo di 15 anni e con una moratoria per l'anno 2020 (il ripiano è effettuato "a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti").

La norma proposta mira quindi ad estendere il dispositivo dell'art. 39-quater, dl 162/2019, anche agli enti che risultano aver applicato nel 2018 il metodo ordinario per il calcolo del FCDE a rendiconto la stessa facoltà già riconosciuta agli enti che hanno utilizzato il metodo semplificato, con riferimento al risultato di amministrazione 2020.



**\* Agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio**

**Aggiungere il seguente articolo**

**Art. 181-bis**

**(Agevolazioni per le imprese di pubblico esercizio)**

1. A decorrere dal 1 gennaio 2022 tutte le istanze per l'autorizzazione all'utilizzazione del suolo pubblico, vengono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. La posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti urbani di interesse culturale, artistico, storico o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21, 106, comma 2bis e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 4 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
4. Entro il 28 febbraio 2022, i soggetti titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per il commercio su aree pubbliche, presentano domanda per il rinnovo delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico già concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 34/2020, convertito in legge n. 77/2020.
5. A decorrere dal 1 gennaio 2022, al fine di sostenere la ripresa delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, i Comuni possono esonerare fino al ...% i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, anche per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, tenuto conto tenuto conto di quanto stabilito dal comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n.160.

**Motivazione**

*L'emendamento ha la finalità di consentire a tutti i soggetti titolari di pubblico esercizio di richiedere la conferma delle concessioni e autorizzazioni concernenti l'occupazione del suolo pubblico, così come già previsto dall'art. 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.*

*A tal fine, con l'emendamento in oggetto, le norme di semplificazione previste dal suddetto decreto sono previste a regime.*

**\* Modifiche all'art. 173 - Rifinanziamento del fondo cui all'art 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ed estensione ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna**

All'articolo 173 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "150 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle parole "200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024";





- b) al comma 1, lettera c), le parole “inferiore a 495 euro sono sostituite dalle seguenti:  
“calcolata escludendo la componente relativa ai prelievi sui rifiuti, inferiore a 380 euro”

*La proposta comporta maggiori oneri per 50 mln. di euro nel 2023 e 200 milioni di euro per il 2024.*

### **Motivazione**

*La norma proposta interviene su due aspetti dell'attuale formulazione dell'articolo 173. In primo luogo, si propone un robusto incremento delle risorse attraverso l'incremento di 50 mln. di euro sul 2023 e l'estensione per ulteriori 200 mln. annui per il 2024. Questi incrementi sono necessari per assicurare un contributo effettivo al superamento degli squilibri finanziari per gli enti coinvolti che sono, tra quelli in condizione di riequilibrio pluriennale, i più deboli in termini di contesto socioeconomico territoriale e di capacità fiscali.*

*In secondo luogo, si propone una modifica tecnica, modificando il riferimento alla capacità fiscale pro capite, così da escludere dal computo la componente relativa ai prelievi sui rifiuti che riguardano entrate esclusivamente orientate al finanziamento del servizio rifiuti (la TARI e la TARI corrispettivo) e quindi fortemente influenzate nel loro ammontare complessivo dai mutevoli costi del servizio e non da basi imponibili tipicamente tributarie. La soglia indicata per questa diversa nozione di capacità fiscale è 380 euro pro capite, coerente con la soglia attualmente indicata dalla norma per la capacità fiscale nel suo complesso.*

### **\* Rifinanziamento di un'ulteriore quota del ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi (sentenze CCost n. 18/2019 e 80/2020)**

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2022, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater, articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2022.
2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è inoltre aumentata di 162.392.695 euro per il 2022, 41.335.682 euro per il 2023, 34.678.486 euro per il 2024, 10.538.634 euro per il 2025 e 1.054.503 euro per il 2026. Le somme di cui al periodo precedente sono ripartite tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute ai provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, tenendo anche conto del maggior onere finanziario.



annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.

*La proposta comporta oneri per complessivi 650 milioni di euro, di cui 562.392.695 euro nel 2022, 41.335.682 euro nel 2023, 34.678.486 euro nel 2024, 10.538.634 euro nel 2025 e 1.054.503 euro nel 2026.*

#### **Motivazione**

*La proposta emendativa mira ad assicurare per l'intero triennio 2022-2024 un adeguato sostegno per il ripiano dei disavanzi da FAL a favore degli enti locali colpiti dalla sentenza CCost n. 80 del 2020. Si ricorda infatti che la dotazione del fondo 2021, pari a 660 milioni di euro, è largamente inferiore all'impatto finanziario, in termini di maggiore disavanzo, per gli enti direttamente coinvolti dalla richiamata sentenza (nel complesso 2,7 miliardi di euro).*

*Al fine di rafforzare l'efficacia della finalità perseguita con il rifinanziamento del Fondo istituito per l'anno 2021, l'emendamento amplia la platea dei beneficiari (nel complesso circa 120 enti locali ulteriori), riducendo dal 10% al 2% la soglia minima del rapporto tra disavanzo ed entrate correnti utile all'acquisizione del ristoro in commento, nonché riconoscendo agli enti per questa ragione esclusi dal riparto 2021 anche la quota che avrebbero acquisito con l'applicazione della minore soglia ora proposta per l'anno 2022.*

*Infine, l'emendamento prevede una distinta quota di sostegno finanziario appositamente destinata agli enti in condizione di predissesto o sciolti per infiltrazioni della criminalità organizzata, i quali per effetto della sentenza CCost n. 18 del 2019 subiscono, a decorrere dal 2019, un ulteriore aggravio finanziario legato alla rimodulazione (da 30 a 10 anni) del piano di ammortamento afferente a specifici fondi rotativi precedentemente acquisiti. Tale quota è pari alle maggiori rate di restituzione gravanti su ciascuno dei 20 enti locali coinvolti.*

#### **\* Semplificazione delle assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR**

##### **Aggiungere il seguente articolo**

##### **Art. 181-bis**


##### **(Semplificazione delle assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR)**

All'articolo 1, comma 1 del DL 80/2021, aggiungere il seguente comma 1bis:

- a) "Fermo restando quanto previsto dal comma 1, al fine di semplificare e accelerare la realizzazione degli investimenti territoriali, a valere sulle risorse del PNRR, i soggetti beneficiari del finanziamento e attuatori di tali investimenti, possono procedere alle assunzioni a tempo determinato e al conferimento di incarichi, con le modalità di cui al presente articolo, esclusivamente nel limite del 2% dell'importo complessivo dell'investimento, individuando le corrispondenti voci di costo nel quadro economico del progetto approvato e finanziato dall'Amministrazione Centrale titolare dell'intervento.
- b) All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

#### **Motivazione**

**La proposta emendativa di cui alla lettera a)** ha la finalità di consentire ai Comuni di porre a carico del quadro economico dell'investimento finanziato con le risorse del PNRR i



costi del personale necessario alla realizzazione dello stesso, con le modalità di cui all'articolo 1 del Dl 80/2021 e, nei limiti del 2% dell'importo complessivo dell'investimento.

La **seconda proposta emendativa ( lettera b )** In considerazione del fatto che il D.L. n. 80/2021 ha previsto la possibilità di incrementare, fino a raddoppiarli, i contingenti di posizioni dirigenziali che possono essere coperti con incarichi a tempo determinato previsti dall'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, e che in materia di incarichi dirigenziali a contratto agli enti locali non si applica la disciplina del TUPI, ma l'articolo 110 TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), la proposta emendativa ha l'obiettivo di estendere ai Comuni e Città metropolitane gli incrementi percentuali consentiti dalla norma per gli incarichi dirigenziali a tempo determinato alle amministrazioni centrali.

**\* Assunzioni di personale finalizzate all'attuazione del PNRR nei comuni in condizione di disequilibrio finanziario**

**\* Aggiungere il seguente articolo**

#### **Art. 181-bis**

**(Assunzioni di personale finalizzate all'attuazione del PNRR nei comuni in condizione di disequilibrio finanziario)**


1. Le assunzioni di personale integralmente finanziate da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da specifica normativa, effettuate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari non sono sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: "dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" sono aggiunte le seguenti: " , all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".
3. Per gli enti di cui al comma 1 sono consentite assunzioni di personale a tempo determinato finalizzate all'attuazione del PNRR da impiegare negli uffici posti alle dirette dipendenze degli organi politici, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

#### **Motivazione**

**Obiettivo della norma è rimuovere alcuni ostacoli destinati a tagliare fuori dall'attuazione del PNRR oltre 450 Comuni in condizione di deficitarietà strutturale, riequilibrio finanziario pluriennale o dissesto.**

In particolare, per questi enti, è necessario:

- il superamento della procedura di verifica della sostenibilità finanziaria da parte della COSFEL prevista dal TUEL per gli Enti strutturalmente deficitari, in riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto, relativamente alle assunzioni di personale le cui spese sono eterofinanziate, che non gravano cioè sul bilancio dell'Ente e per le quali quindi non si pone alcun problema in termini di sostenibilità finanziaria;
- la disapplicazione, solo per le assunzioni finanziate con fondi PNRR, quindi neutre per i bilanci degli Enti, dei limiti specifici alla spesa per le assunzioni a tempo determinato previste dal TUEL per gli Enti in dissesto (50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui si riferisce l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato);



- una deroga temporanea, finalizzata all'attuazione del PNRR, alla previsione che non consente ai comuni strutturalmente deficitari o in dissesto di stipulare contratti a tempo determinato per la dotazione degli uffici di diretta collaborazione con gli organi.  
La norma non necessita di copertura finanziaria in quanto restano fermi i vigenti limiti alla sostenibilità finanziaria delle assunzioni di personale previsti dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019.

**\* Deroghe ai vincoli finanziari per le assunzioni finalizzate all'attuazione del PNRR negli Enti locali.**

**Aggiungere il seguente articolo**

**Art. 181-bis  
(Deroghe ai vincoli finanziari per le assunzioni finalizzate all'attuazione del PNRR negli Enti locali)**

I comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane possono procedere alle assunzioni a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in deroga ai limiti previsti dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La spesa di personale di cui ai precedenti periodi non rileva ai fini del calcolo del rapporto di cui all'art. 33, commi 1-bis e 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58.

**Motivazione**


*A fronte dell'enorme impegno che viene richiesto agli enti locali nella realizzazione degli obiettivi e delle opere previsti nel PNRR, è necessario che le stesse amministrazioni possano procedere alle assunzioni di personale da destinare a tale realizzazione in deroga ai limiti previsti per il lavoro flessibile e per la spesa di personale e neutralizzando i relativi oneri ai fini del calcolo del budget a disposizione per nuove assunzioni.*

**\* Trattamento accessorio**

**Sostituire l'art. 182 con il seguente:**

**Art. 182  
(Disposizioni in materia di trattamento accessorio)**

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo.



2. Per le medesime finalità, a decorrere dal 2022, è istituito un apposito fondo presso il Ministero degli Interni, di concerto con il Ministero dell'economia e finanza, per un importo pari ad € 220.000.000,00 (duecentoventimilioni) al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, da distribuirsi a Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni, del comparto CCNL Funzioni Locali in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018 secondo l'indirizzo già impartito dal rispettivo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Per gli enti e aziende del servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2022, per le medesime finalità di cui al comma 1 gli importi di cui al Fondo Sanitario Nazionale di cui all'articolo 88 della presente Legge, sono incrementati per un importo pari a Euro 280.000.000,00 (duecentottantamiliardi) al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, da distribuirsi alle Regioni in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018, secondo l'indirizzo già impartito dal rispettivo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Per le restanti amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del Comparto Funzioni Locali le risorse, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sono incrementate a valere sui propri bilanci, in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018 secondo i medesimi criteri di cui ai commi 2 e 3.

#### **Motivazione**

*L'emendamento proposto si pone l'obiettivo di sanare il problema del finanziamento delle risorse utili a superare i vincoli ad oggi esistenti sulla contrattazione integrativa, aumentando lo stanziamento e disponendo che non siano più a carico dei bilanci delle rispettive Amministrazioni. In tal modo le amministrazioni, soprattutto le autonomie locali, non si troverebbero nelle condizioni di poter distrarre risorse da altre finalità, conciliando anche le legittime aspettative della contrattazione nazionale, in ossequio al patto per l'Italia sottoscritto il 10 marzo c.a. per il rilancio della Pubblica Amministrazione i cui contenuti tendono a valorizzare sia il rilancio del servizio pubblico, sia il riacquisto del potere d'acquisto delle retribuzioni di un importante segmento di lavoratori dipendenti che continuano a pagare gli effetti di un blocco decennale dei contratti.*

#### **\* Ordinamento professionale**


#### **Sostituire l'art.185 con il seguente:**

#### **Art.185**

#### **(Ordinamento professionale)**

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono integrate, a decorrere dal 2022, di 200 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi e dell'Irap, al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenente alle amministrazioni statali, i nuovi ordinamenti professionali ivi inclusi quelli di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

2. Alle finalità di cui al precedente periodo per il corrispondente personale dipendente di Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni del comparto CCNL Funzioni Locali, si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero degli Interni, di concerto con il Ministero dell'economia e finanza, per un importo pari ad



€ 220.000.000,00 (duecentoventimilioni) al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, che integra le risorse relative ai CCNL 2019-2021 definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo l'indirizzo già impartito dal relativo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001

3. Per enti e aziende del servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2022, per le medesime finalità di cui al comma 1 gli importi di cui al Fondo Sanitario Nazionale di cui all'articolo 88 della presente Legge, sono incrementati per un importo pari ad euro 280.000.000,00 (duecentottantamiloni) al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, da distribuirsi alle Regioni in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018, secondo l'indirizzo già impartito dal rispettivo Comitato di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


4. Per le restanti amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del Comparto Funzioni Locali le risorse, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, sono incrementate a valere sui propri bilanci, in misura proporzionale al personale in servizio al 31 dicembre 2018 secondo i medesimi criteri di cui ai commi 2 e 3.

### **Motivazione**

*L'emendamento proposto è teso a garantire una maggiore efficacia al nuovo ordinamento che accompagnerà il rinnovo del CCNL 2019-2021, stanziando un più corretto importo utile alle finalità dell'articolo, garantendo uno specifico finanziamento con l'istituzione di un apposito fondo, nel caso del CCNL Funzioni Locali, e di un proporzionale aumento del FSN, per quanto riguarda il CCNL Sanità. Si ritiene opportuna tale proposizione affinché vi sia la corretta applicazione dei contenuti del patto per l'Italia per il rilancio del lavoro pubblico sottoscritto il 10 marzo c.a. in ordine ad una corretta rimodulazione dell'attuale schema di ordinamento professionale ormai ancorato da circa vent'anni che non risponde più a tutte le professionalità presenti nella PA, oltre alle nuove leve che occorreranno alla luce dei sempre più importanti servizi da garantire alla cittadinanza.*

### **\*Modifiche all'art. 33 del D.L. 34/2019- Assunzioni di personale in base alla sostenibilità finanziaria**

1. Tenuto conto degli effetti sui bilanci dei comuni, delle città metropolitane e delle province della situazione emergenziale determinata dall'epidemia da Covid-19, ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nella determinazione della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, gli enti locali possono considerare, in sostituzione del valore 2020, quello relativo all'annualità 2019.
2. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-septies è sostituito dal seguente: "Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o



rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”.

3. A decorrere dall'anno 2022, gli oneri relativi ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, successivi a quelli per il triennio 2016-2018, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.”

### **Motivazione**

*L'art. 33 del DL n. 34/2019 ha riscritto le regole per la determinazione della capacità assunzionale di Comuni (comma 2), Città metropolitane e Province (comma 1-bis), rinviando l'individuazione delle modalità applicative di dettagli ad un decreto ministeriale, che al momento è stato adottato solo per i Comuni (DM 17/3/2020).*

*Gli emendamenti proposti hanno l'obiettivo di introdurre alcuni adattamenti alla nuova disciplina sulle assunzioni necessari per non bloccare le procedure assunzionali degli Enti locali in un momento di grande difficoltà operativa, causata dall'emergenza da Covid-19, che peraltro fa seguito ad un lungo periodo di riduzione degli organici imposta dalla legge e al massiccio ricorso al pensionamento anticipato con “Quota 100”.*


*In particolare è indispensabile inserire alcuni correttivi alle modalità di determinazione della sostenibilità finanziaria delle nuove assunzioni, escludendo tutte le spese rimborsate (come ad esempio il trattamento economico del personale impiegato nell'ambito dei Piani di zona socio-sanitari, che andrà quindi imputato da ciascun ente per la quota a proprio carico, che altrimenti graverebbe interamente sul comune capofila), e consentendo sul versante delle entrate di non considerare l'annualità 2020, caratterizzata dal crollo delle entrate proprie.*

*Il comma 2 ha l'obiettivo di chiarire che tutte le spese di personale che trovano finanziamento a qualsiasi titolo in risorse provenienti da altri soggetti, o che sono da questi rimborsate, sono neutre rispetto alla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, e quindi non rilevano ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia che abilitano alle assunzioni di personale.*

*La vigente norma che disciplina le spese di personale etero-finanziate, infatti presenta alcune rigidità: in particolare, è previsto che tali etero-finanziamenti debbano essere espressamente destinati, per norma, a nuove assunzioni di personale. Di conseguenza è esclusa la neutralizzazione delle spese di personale finanziate a valere su fondi comunque provenienti da altri soggetti, ma che non abbiano questa specifica destinazione. La riformulazione che si propone è volta a chiarire che tutte le spese eterofinanziate, anche attraverso rimborso da parte di altri soggetti, possono essere escluse dalla verifica del rispetto del valore-soglia.*

*La proposta non necessita di copertura finanziaria, in quanto non determina maggiori oneri di finanza pubblica.*

*Infine, il comma 3 interviene sull'art. 33 del DL n. 34/2019 che ha riscritto le regole per la determinazione della capacità assunzionale di Comuni (comma 2), Città metropolitane e Province (comma 1-bis), e Regioni (comma 1), rinviando l'individuazione delle modalità applicative di dettaglio a distinti Decreti attuativi. L'emendamento proposto ha l'obiettivo di rendere neutra la spesa dovuta ai rinnovi contrattuali rispetto alla verifica dei valori-soglia individuati nei Decreti attuativi, in considerazione del fatto che tali incrementi non dipendono da scelte discrezionali delle amministrazioni, e in linea con quanto già previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006.*



**\* Mobility management**

**Modificare il seguente articolo  
Art. 131**

**(Istituzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni)**

Aggiungere il seguente comma 2: *“Una quota pari a 20 Milioni di euro del Fondo di cui all’art. 1 è destinato a supportare i Comuni nelle attività di management della mobilità urbana, in particolare a rafforzare e formare il Mobility manager d’area, a consolidare l’attività di raccolta dati per la redazione e l’aggiornamento dei PUMS e a finanziare le azioni ritenute dai Comuni meritevoli contenute nei Piani di spostamento casa-lavoro di cui al Decreto interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021. Una parte di risorse nella misura del 5% rimane in capo al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili per le attività di monitoraggio dei progetti e degli obiettivi, alla creazione di una rete di mobility manager, al supporto tecnico e al dispiegamento uniforme sul territorio, alla comunicazione istituzionale”.*

Aggiungere il seguente comma 3: *“Le risorse del fondo di cui all’art. 51 comma 9 della legge 23 luglio 2021, n. 106 non utilizzate nel 2021 confluiscono nel fondo di cui al comma 2 e possono essere utilizzati dai Comuni beneficiari nel 2022”.*


Aggiungere il seguente comma 4: *“All’art. 34 comma 3 lettera b) del Decreto-legge 41/2021 convertito in Legge n. 69 del 21 maggio 2021, le parole “entro il 31 dicembre 2021” sono sostituite da “entro il 31 dicembre 2022”.*

**Motivazione**

*Dal Fondo istituito dal Governo sulla mobilità sostenibile per varie azioni di differente natura è necessario agganciare una specifica dotazione per una misura strutturale specifica dedicata al mobility management, dato che rappresenta – insieme al PUMS - una delle leve reali di cambiamento nelle realtà urbana e necessita di continuità, accompagnamento e supporto (comma 2).*

*Per tale ragione è necessario che il MIMS trattienga una quota di risorse per azioni trasversali di supporto tecnico e accompagnamento per garantire alta innovatività, omogeneità e tempistiche (comma 3).*

*Per dare impulso agli interventi utili di diversificazione dell’offerta di trasporto pubblico e consentire alle amministrazioni comunali di utilizzare al meglio e secondo i reali bisogni della domanda le risorse assegnate ad essi dall’art. 200-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, anche alla luce*





*dell'ampliamento delle categorie di fruitori finali intervenuto nel DL 121, si ritiene necessario prorogare il termine di utilizzo dei fondi al 31/12/22.*

**\* Separazione del Fondo sperimentale di riequilibrio in attuazione del comma 783 della legge di bilancio per il 2021. Aumento rifinanziamento Città metropolitane (+150 mln.)**

L'articolo 170 è sostituito dal seguente:


1. Per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nonché ai fini dell'attuazione del comma 783, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 2022 il fondo sperimentale di riequilibrio delle province e delle città metropolitane è suddiviso in due fondi distinti denominati Fondo di riequilibrio città metropolitane e Fondo di riequilibrio province. Ciascuno dei due fondi di cui al primo periodo tiene conto del contributo alla finanza pubblica che i due comparti sono distintamente tenuti ad assicurare per effetto delle norme vigenti, sulla base della ricognizione effettuata ed approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nonché sulla base del decreto di cui al secondo periodo del citato comma 783.
2. Al fondo di riequilibrio delle città metropolitane è attribuito un contributo di 21,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 27 milioni di euro per l'anno 2023, di 35,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 40,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 54 milioni di euro per l'anno 2026, di 67,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 81 milioni di euro per l'anno 2028, di 108 milioni di euro per l'anno 2029, di 135 milioni di euro per l'anno 2030 e di 162 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Al fondo di cui al presente comma sono inoltre attribuiti 75 milioni di euro per il 2022 e 150 mln. di euro a decorrere dal 2023, da ripartire per due terzi in proporzione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni esclusive delle città metropolitane e per un terzo sulla base dello schema di riparto approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard.
3. Al fondo di riequilibrio delle province è attribuito un contributo di 58,4 milioni di euro per il 2022, di 73 milioni di euro per il 2023, di 94,9 milioni di euro per il 2024, di 109,5 milioni di euro per il 2025, di 146 milioni di euro per il 2026, di 182,5 milioni di euro per il 2027, di 219 milioni di euro per il 2028, di 292 milioni di euro per il 2029, di 365 milioni di euro per il 2030, e di 438 milioni di euro a decorrere dal 2031.

*La proposta comporta un maggior onere per 75 milioni per il 2022 e di 150 milioni a decorrere dal 2023.*

#### **Motivazione**

*La norma è finalizzata, in primo luogo, a dare attuazione al comma 783 della legge di bilancio per il 2021, che ha previsto la separazione in due comparti distinti delle Città metropolitane e delle Province, così da considerare separatamente, alla luce dei rispettivi ambiti funzionali, le esigenze di riassetto e riequilibrio finanziario.*

*Nell'indicazione separata dell'ammontare e della progressione del contributo statale di cui all'articolo 170 del ddl Bilancio 2022 sono inoltre state aumentate le risorse previste per le Città metropolitane, per 75 milioni annui nei due anni iniziali 2022 e 2023, al fine di assicurare l'integrale finanziamento delle funzioni aggiuntive valutate da parte della CTFS in oltre 100 milioni di euro annui, nonché assicurare un maggior sostegno al riequilibrio rispetto al massiccio contributo fornito alla finanza pubblica dalle stesse Città metropolitane (circa 498 milioni di euro), anche in considerazione del rilevante ammontare di risorse di investimento che le Città metropolitane si apprestano a gestire con l'attuazione del PNRR.*



*L'indicazione degli importi di cui ai commi 2 e 3 tiene altresì conto della proposta di riparto di cui allo stesso comma 783 della legge di bilancio per il 2021 in corso di approvazione presso la Commissione tecnica per i fabbisogni standard.*

